



ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DETERMINAZIONE N.83 DEL 22/04/2008

Oggetto: Applicazione della L 97/1994. – Istituzione Albo Cooperative

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 e s.m.i.;
- VISTA la L. R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 dell'8 giugno 2005 che conferisce le funzioni di Direttore Generale dell'Ente Foreste, al Dott. Graziano Nudda;
- VISTA la Legge 3 dicembre 1971, n.1102;
- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n.142;
- VISTA L.R. n.12 del 02/08/2005 e la conseguente Delibera di Giunta Regionale 49/16 del 21/10/2005
- RITENUTO necessario procedere, in applicazione dell'art.17 della predetta L. 94/97 alla redazione di Albi ove inserire le cooperative agricole ed i coltivatori diretti interessati all'affidamento diretto di lavori;
- RITENUTO necessario inoltre procedere all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali richiedere le prestazioni delle ditte iscritte agli albi;



DETERMINA

- Art. 1 L'Ente Foreste della Sardegna applica le disposizioni della legge 31 gennaio 1994, n. 97, attraverso il presente disciplinare, per i lavori di propria competenza nei territori dei comuni montani aventi i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. n.12 del 02/08/2005, ed indicati nell'elenco allegato alla D.G.R. 49/16 del 21/10/2005 (che si allega in copia) ovvero comuni ricadenti nelle aree delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 28 della Legge 8 giugno 1990, n.142, ovvero nei "comuni montani" intendendo con ciò "comuni facenti parte di comunità montane" ovvero "comuni interamente montani classificati tali ai sensi della Legge 3 dicembre 1971, n.1102, e successive modificazioni" in mancanza della ridelimitazione.
- Art. 2 L'Ente Foreste, sulla base della propria programmazione e progettazione degli interventi, può affidare, ai sensi dell'art.17, comma 2 della legge 97/1994, direttamente a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, in deroga alle vigenti disposizioni di legge anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi non superiori ad Euro 190.000 per anno (importo aggiornato con Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art.2 c.134) attinenti alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali:
- a. Rimboschimenti, cure colturali, diradamenti e tagli di vegetazione;
 - b. interventi di sistemazione idraulica e forestale;
 - c. Apertura e manutenzione di piste, sentieri ed aree di sosta;
- Art. 3 A tale scopo L'Ente Foreste istituisce un Albo cui sono iscritte, a domanda, le Cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei Comuni montani di cui all'art. 1 e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali. Le cooperative all'atto della presentazione della



domanda per l'iscrizione all'Albo dovranno presentare, in originale ovvero attraverso autocertificazione, la seguente documentazione:

- i. Statuto della Cooperativa vigente in copia conforme all'originale riportante l'elenco aggiornato dei soci;
- ii. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio riportante il numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 in corso di validità-;
- iii. Certificato d'iscrizione all'I.N.P.S. in corso di validità e certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC);
- iv. Certificati di residenza dei soli soci residenti nei Comuni montani di cui all'art. 1 rilasciati non oltre 30 giorni prima dalla data di presentazione della domanda;

Art. 4 L'Ente Foreste individuerà ogni anno l'elenco degli interventi e delle aree che intende affidare ai soggetti iscritti all'Albo in parola. Tale elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Foreste. Tutte le cooperative iscritte all'albo possono partecipare all'assegnazione dei lavori nelle aree gestite a vario titolo dall'Ente ed ubicate nelle aree di cui all'art.1, di cui al presente disciplinare.

Art.5 La scelta della cooperativa sarà effettuata tra quelle regolarmente iscritte all'Albo dell'Ente aventi gli opportuni requisiti di cui agli artt. da 34 a 52 del d. lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., per ogni lavoro, sulla base di una graduatoria definita secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Sede della cooperativa nel Comune nel quali è prevista la realizzazione dei lavori o dei servizi;
- 2) Numero dei soci residenti in comuni oggetto di applicazione del disciplinare, come definiti dall'art.1;
- 3) Anzianità d'iscrizione all'albo delle cooperative.

Qualora la cooperativa prescelta non accetti il lavoro assegnato i lavori verranno affidati alla cooperativa seconda classificata, e così via; Di seguito, per i successivi lavori sarà applicato il criterio della rotazione.

Art.6 L'Ente Foreste si riserva la facoltà di non assegnare il lavoro o il servizio a nessuna delle cooperative iscritte all'Albo e di procedere secondo la normativa



sugli appalti. La Direzione Lavori degli interventi sarà affidata dall'Ente a personale interno ovvero a professionisti esterni selezionati con le procedure previste dalla legge e per le medesime opere si procederà all'effettuazione del collaudo ovvero alla redazione del certificato di regolare esecuzione..

Art.7

Rimangono ferme tutte le disposizioni in merito ai requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento di Lavori Pubblici, di cui agli artt. da 34 a 52 del d. lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

Il Direttore Generale

Graziano Nudda